



12° CIRCOLO DIDATTICO " G. LEOPARDI "

Via P. Selicato n. 1 - 71122 Foggia

tel. 0881/633598 - 661362

PEO : fgee01200c@istruzione.it –PEC: FGEE01200C@PEC.ISTRUZIONE.IT

C.M. FGEE01200C - C.F. 80005820719

sito : www.leopardifg.edu.it

Prot. E data vedi segnatura

Foggia, 07.02.2022

*A tutti i genitori
Ai docenti
Al personale ATA
Al Dsga
Agli atti
Al Sito Web*

Oggetto: Circolare gestione dei casi di positività al SARS-CoV-2 a scuola - D.L. n.5 del 4 Febbraio 2022

Fermo restando le modalità di comunicazione dei casi positivi o contatti stretti (con relativa richiesta di DDI), si forniscono di seguito le misure previste nell'applicazione del Decreto Legge n. 5 del 4 Febbraio 2022.

➤ **SCUOLA DELL'INFANZIA**

1. **fino a quattro casi di positività** accertati tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe,
 - o **l'attività educativa e didattica** prosegue per tutti **in presenza** con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli educatori **fino al decimo giorno** successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.
 - o Obbligo, in tali casi, di **effettuare un test** antigenico rapido o molecolare, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.
 - o In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato **l'esito negativo** è attestato tramite autocertificazione e **senza certificazione medica**;
2. con **cinque o più casi di positività** accertati nella stessa sezione o gruppo classe, si applica una sospensione delle relative attività per una durata di cinque giorni:
 - o riammissione in presenza mediante esibizione dell'**esito negativo del test** antigenico o molecolare e **senza certificazione medica**.

➤ **SCUOLA PRIMARIA**

1. **fino a quattro casi di positività** accertati tra gli alunni presenti in classe,
 - o **l'attività didattica** prosegue per tutti **in presenza** con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.
 - o Obbligo, in tali casi, di **effettuare un test** antigenico rapido o molecolare, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.
 - o In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato **l'esito negativo** è attestato tramite autocertificazione e **senza certificazione medica**;
2. **con cinque o più casi di positività** accertati tra gli alunni presenti in classe:
 - o **l'attività didattica** prosegue **in presenza** con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo

FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.

- per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo ove prevista;
 - per coloro che posseggano un'adeguata certificazione di esenzione dalla vaccinazione su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale
- la **didattica digitale integrata** per la durata di cinque giorni:
- per gli altri alunni.
La riammissione in presenza è prevista mediante esibizione dell'**esito negativo del test** antigenico o molecolare e **senza certificazione medica**.

A tutti i bambini e ragazzi sopraindicati si applica il regime sanitario di autosorveglianza di cui all'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020, con esclusione dell'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie fino a sei anni di età.

Agli alunni per i quali non sia applicabile il regime sanitario di autosorveglianza si applica la quarantena precauzionale della durata di cinque giorni, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 e con l'obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, se di età superiore a sei anni.

La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

Nelle scuole dell'infanzia la sospensione delle attività per la durata di cinque giorni, avviene se l'accertamento del quinto caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente.

Per le scuole primarie si ricorre alla didattica digitale integrata se l'accertamento rispettivamente del quinto e del secondo caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente.

Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico.

La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza può essere controllata dalle istituzioni scolastiche mediante l'applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. L'applicazione mobile di cui al primo periodo è tecnicamente adeguata al conseguimento delle finalità del presente comma e può essere impiegata anche nelle more dell'aggiornamento del decreto di cui al primo periodo.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa M. Chiara Olimpia Schiavone
(firma autografa sostituita a mezzo stampa)

ai sensi dell'art. 3 c. 2 del decreto legislativo 39/1993)